



# Avv. Maurizio Iorio

Milano , 13.01.2009

## Memo

### **Attuata in Italia la direttiva batterie Principali adempimenti , sanzioni , criticità ( Avv. M. Iorio © )**

La Direttiva Pile 2006/66/ CE ( Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori ) è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo n. 188 del 20.11.2008 , che è entrato in vigore il 18 dicembre ultimo scorso .

#### **Concetto di “ immesso nel mercato “ e scorte al 18.12.08 di prodotti non conformi :**

La nuova normativa si applica a tutte quante le pile e gli accumulatori immessi nel mercato dal 18 dicembre 2008 ( compreso ) in poi .

Per “ Immessi nel mercato “ si intendono le pile e gli accumulatori ( i ) sdoganati nel territorio della comunità dal 18.12.08 in poi , o (ii) se fabbricati nella UE , resi disponibili dal 18.12.08 in poi , a pagamento o gratuitamente , a terze parti in Italia e nella Comunità .

Pertanto , le pile e gli accumulatori già immessi in libera pratica al 18.12.2008 nel territorio doganale della comunità – o a quella data costituenti magazzino / deposito di un intermediario commerciale qualora fabbricati nella UE - non rientrano nel divieto di immissione nel mercato dei prodotti non conformi né debbono riportare l' etichettatura stabilita dalla normativa sulle batterie .

#### **Prodotti coperti e normativa RAEE**

La normativa di cui trattasi si riferisce a tutte le pile e gli accumulatori immessi nel mercato , indipendentemente dalla forma , volume , peso , materiale che li compone o utilizzo , e comprende anche pile ed accumulatori contenuti in AEE ( apparecchi elettrici o elettronici) e veicoli ( sono escluse le batterie e gli accumulatori utilizzati in apparecchi connessi alla protezione di interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri . Sono altresì esclusi gli apparecchi destinati ad essere inviati nello spazio ) Le batterie contenute in RAEE ( rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici ) possono essere raccolte sulla base della correlativa normativa ; tuttavia dopo la raccolta dovranno essere rimosse dagli apparecchi e saranno considerate al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti dalla Direttiva Pile , e dovranno essere riciclate come previsto dalla medesima .

#### **Soggetti interessati**

Produttori : si intende chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza ;

Distributori ( questi ultimi sono interessati limitatamente a due obbligazioni che saranno oltre esaminate ) : si intende ogni persona che, nell'ambito di un' attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale .

Si riporta qui di seguito il contenuto principale del D.Lgs 188/08 :



# Avv. Maurizio Iorio

## 18.12.2008 - Divieto di immissione in commercio :

Dal 18.12.2008 è vietata l' immissione in commercio di :

a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;

b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.

(Il divieto non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso né alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in: sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza; attrezzature mediche; utensili elettrici senza fili ) .

## 20.05.2009 - Istruzioni sulla rimozione :

Entro il 20.05.2009 ( 5 mesi dall' entrata in vigore ) gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.

## 19.06.2009 - Registro nazionale

Entro il 19.06.2009 ( ossia entro 6 mesi dall' entrata in vigore del D. Lgs. 188/08 ) i Produttori di pile ed accumulatori dovranno registrarsi ad un apposito costituendo Registro Nazionale ( diverso dal registro AEE di cui all' art. 14 del D. Lgs 151/05 che ha attuato in Italia la D. RAEE 2002/96/CE ) .

Secondo quanto previsto all' Allegato III del D. Lgs 188/08 “ L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante” .

Pertanto , il Consorzio Re.Media si farà carico anche di pile ed accumulatori , e la società di rappresentanza di produttori esteri costituita nell' ambito del Consorzio ( denominata Eco Legal Counsel ) rappresenterà anche i produttori / importatori di pile ed accumulatori con sede fuori dall' Italia .

Sanzione : è prevista una sanzione amministrativa tra € 30.000,00 e € 100.000,00 .

## 26.09.2009 - Raccolta separata , trattamento , finanziamento :

Entro il 26.09.2009 , i Produttori o i terzi che agiscano nel loro interesse dovranno :

Organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di riciclo e trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori industriali , facendo uso delle tecnologie più avanzate per la protezione della salute e dell' ambiente ;

Organizzare e gestire , sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale , assicurando che i medesimi una volta raccolti vengano trattati e riciclati sulla base di sistemi conformi almeno alla legislazione comunitaria , in particolare per quanto concerne la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti .

Raccolta separata :

Produttori o i terzi che agiscano nel loro interesse dovranno rendere disponibili punti di raccolta dedicati in modo da rendere possibile agli utenti di disfarsi gratuitamente e facilmente di pile scariche ed accumulatori ;

I Distributori dovranno rendere disponibili presso i punti vendita appositi contenitori per la raccolta di pile e d accumulatori .

Finanziamento :

I Produttori sono individualmente tenuti a sopportare i costi necessari per il finanziamento di raccolta e trattamento di pile ed accumulatori e per le correlative previste campagne informative ( non è prevista alcuna possibilità di adottare una “ visibile fee “ o Eco Contributo RAEE ) .



# Avv. Maurizio Iorio

## 26.09.2009 – Etichettatura

Entro il 26 .09.2009 , i Produttori o i loro rappresentanti in Italia ( o , in mancanza , i soggetti responsabili dell' immissione in commercio nel mercato italiano ) dovranno contrassegnare pile ed accumulatori a mezzo di un ' etichetta che riporti simbolo seguente :



Inoltre , gli stessi dovranno assicurarsi che le pile , gli accumulatori e le pile abbotone contenenti più di 0, 0005% di mercurio , più di 0,002% di cadmio , o più di 0, 004% di piombo siano contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo , da porsi al di sotto del bidone barrato su ruote sopra riprodotto

Infine , dopo il 26.09.2008 le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli dovranno riportare l' indicazione della loro capacità in modo visibile , leggibile ed indelebile , in conformità a quanto sarà stabilito con un emanando Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico , in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione Europea .

Sanzione : è prevista una sanzione amministrativa tra € 50,00 e € 1000,00 per pila o accumulatore non contrassegnato o contrassegnato in modo irregolare . .

## 26.09.2009 – Oneri in capo ai Distributori

Entro il 26.09.2009 I Distributori che forniscono nuove pile ed accumulatori portatili devono porre a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento gratuito di pile e d accumulatori portatili nel proprio punto vendita ; tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione altrimenti previsti .

Inoltre , I distributori dovranno esporre in evidenza , in prossimità dei banchi di vendita , avvisi ben leggibili con indicate la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili , nonché i pericoli ed I Danni all' ambiente che possono derivare da raccolta e smaltimento al di fuori degli apposite contenitori ed il significato dei simboli apposti .

Sanzioni : è prevista una sanzione amministrativa tra € 30,00 e € 150,00 per pila o accumulatore non correttamente raccolto dal distributore , ed una sanzione amministrativa tra € 500,00 e € 2000,00 nel caso di mancata informazione ai consumatori .

**Avv. Maurizio Iorio**